

TAR PER L'EMILIA ROMAGNA

Con atto del 30.10.1991 la Signora Cristina Di Biase ha promosso ricorso avanti il T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, (R.G. n. 2117/1991 Sezione II) per l'annullamento, previa sospensione:

a) delle graduatorie, provvisoria e definitiva, di merito formate dal Provveditore agli Studi di Ravenna ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione 23.03.1990 (in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 54-bis/10.07.1990) per il concorso ordinario a cattedre per la scuola media secondaria di 1° grado classe A038-XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media per la parte in cui non risulta inserita in graduatoria la ricorrente (preventivamente esclusa), graduatoria pubblicata in forma provvisoria il 17.08.1991 e in forma definitiva il 31.08.1991,

b) del non noto provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie,

c) di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso in essi compresa la decisione assunta dal Provveditore di Ravenna quanto al proposto reclamo del 20.08.1991.

L'azione veniva radicata nei confronti del Ministero per la Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli Studi di Ravenna e della Signora Amato Maria Grazia.

La ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Biase e Nadia Todesco del Foro di Ravenna, lamenta: Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge

n. 270/1982 e dell'art. 2 del D.L. n. 357/1989 come successivamente convertito in legge. Violazione del bando. Violazione degli artt. 2, 3 e 18 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per travisamento.

E' illegittima l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito per il fatto della presentazione della domanda di ammissione al concorso con l'erronea specificazione del fine dell'abilitazione, anziché del duplice fine dell'accesso al ruolo del personale docente e dell'abilitazione all'insegnamento. Infatti una conseguenza così rilevante come quella indicata non può non essere una conseguenza tassativamente prevista dalla legge o dal bando.

Nella specie, invece, né l'Art. 1, comma 1, della legge n. 270 del 1982, né l'Art 2, comma 6, del D.L. n. 357 del 1989 oggetto di conversione nella legge n. 417 del 1989, recanti norme per il reclutamento del personale della scuola, né il bando di concorso (quale lex specialis) prevedono alcuna specifica conseguenza, tantomeno l'esclusione del candidato dalla graduatoria di merito, in caso di presentazione della domanda di ammissione al concorso con la specificazione del solo fine dell'abilitazione all'insegnamento.

In ogni caso l'erronea specificazione del solo fine dell'abilitazione contenuta nella domanda di ammissione al concorso non inficiava la domanda atteso che dal contesto dell'atto e dalla documentazione depositata presso l'Autorità scolastica, risultava chiaramente che l'intento della ricorrente non era limitato al conseguimento della

abilitazione all'insegnamento ma, altresì, all'accesso al ruolo del personale docente.

L'amministrazione scolastica quindi doveva tener conto della reale volontà della candidata con la conseguenza che l'esclusione della stessa dalla graduatoria per l'accesso al ruolo, nonostante l'intendimento in tale senso derivante dal complesso delle dichiarazioni della ricorrente - contenute nella domanda, titoli e documenti depositati prima della formazione della graduatoria provvisoria, valutabili unicamente per l'accesso al ruolo - è chiaramente illegittimo. La ricorrente conclude quindi chiedendo al Tar l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

Con ordinanza n. 19/2008 il T.A.R. per l'Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, interlocutoriamente pronunziando sul ricorso in premessa, ordinava alla ricorrente la notificazione del ricorso a tutti i soggetti collocati nella graduatoria oggetto di impugnativa successivamente ad Amato Maria Grazia (collocata al 17° posto, in quanto la ricorrente è stata provvisoriamente collocata al posto 16 bis) autorizzando all'uopo anche il ricorso alla notifica mediante pubblici proclami e assegnando alla ricorrente il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notifica dell'ordinanza.

Si notifica pertanto il suindicato ricorso per pubblici proclami ai soggetti collocati nella graduatoria di merito dal n. 18 al n. 62 e precisamente ai Signori: 18 Sbarzaglia Marcella; 19 Oriani Pier Giorgio; 20 Nicastro Angelo; 21 Fabbri Vincenzo; 22 Battaglia Paola;

23 Piolanti Susanna; 24 Girolodi Elena; 25 Storace Anna Maria; 26 Falconi Davide; 27 Guidoboni Massimo; 28 Emaldi Franco; 29 Zinzani Paolo; 30 Serra Maria Roberta; 31 Ferrini Monica; 32 Cornacchia Roberto; 33 Nardi Roberta; 34 Pirazzini Lorella; 35 Boschetti Eleonora; 36 Foschini Domenico; 37 Pironi Lorena Lubiana; 38 Giovannini Pier Paolo; 39 Monduzzi Monica; 40 Duranti Bruna; 41 Monti Annarita; 42 Xella Roberta; 43 Rossi Manuela; 44 Cremona Renata; 45 Ceccarelli Mirella; 46 Mingardi Alessandra; 47 Donati Donata; 48 Giannini Rossella; 49 Attianese Emilia; 50 Nanni Giulietta; 51 Martini Stefano; 52 Ronconi Antonella; 53 Bagnolini Paola; 54 Chierici Mauro; 55 Suprani Patrizia; 56 Giardini Elena; 57 Benati Franco; 58 Budi Simonetta; 59 Lucca Daniela; 60 Baruzzi Iris; 61 Pani Paolo; 62 Paganelli Marco.

Avv. Giuseppe Di Biase

